

REGOLAMENTO
ALBO NAZIONALE CRIMINOLOGI

PREAMBOLO

PRESO ATTO: che l'Albo Nazionale Criminologi (qui appresso indicato come "Albo") costituisce un albo privato, non contemplato da alcuna norma;

TENUTO CONTO: che lo stesso ha la finalità di raccogliere le migliori risorse umane in materia di criminologia, per facilitare la collaborazione ed il confronto tra coloro che svolgono attività di ricerca e di consulenza in materia di criminalità e di controllo sociale, mantenendo rapporti con associazioni nazionali ed internazionali del settore al fine di diffondere gli studi criminologici e i risultati conseguiti;

CONSIDERATO: che la iscrizione costituisce per ogni interessato una attestazione di una abilità professionale e/o di una qualifica di tipo educativo-culturale conseguita che viene autorevolmente rilasciata dall'ente istitutivo, l'Istituto UNINTESS, ai fini della formazione di un qualificato albo da mettere a disposizione delle moderne esigenze della società attuale, fermo restando che l'iscrizione all'Albo non deve essere intesa come condizione o garanzia per l'esercizio di alcuna attività lavorativa;

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO UNINTESS

adotta provvisoriamente il seguente regolamento, da sottoporre alla ratifica del nominando Consiglio dell'Albo, allo scopo di disciplinare i requisiti necessari per l'ammissione, le modalità di accesso e di permanenza nell'Albo da parte degli iscritti.

Art. 1

Generalità

Con Ordinanza Presidenziale è stato istituito l'Albo Nazionale Criminologi. L'Istituto UNINTESS è l'Ente promotore dell'Albo e pertanto tale struttura ne gestisce l'attività,

assumendo ogni necessaria deliberazione in merito al governo dello stesso, sentito il Consiglio dell'Albo e, ove se ne ravvisasse l'opportunità, il Collegio dei Probiviri.

Art. 2

Sezioni dell'Albo

L'Albo è strutturato in due sezioni. La prima, denominata "Sezione A", è riservata a coloro che posseggano un adeguato titolo di studio (specializzazione in psichiatria per la laurea in medicina, laurea in psicologia, sociologia, giurisprudenza, scienze politiche e discipline affini) e una specializzazione in criminologia. La seconda, definita "Sezione B", raccoglie i nominativi di coloro che abbiano svolto, a vario titolo, attività di ricerca e di consulenza in materia di criminalità e di controllo sociale.

Art. 3

Organi dell'Albo

Sono organi dell'Albo:

- il Consiglio dell'Albo;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 4

Il Consiglio dell'Albo

L'Albo è sottoposto al coordinamento di un Consiglio dell'Albo qui appresso anche indicato come "Consiglio") che si compone di 5 (cinque) membri:

- Presidente
- Vice Presidente
- Segretario Generale
- 2 (due) Consiglieri

I membri del Consiglio vengono nominati dall'Istituto UNINTESS e durano in carica per tre anni, salvo revoche o dimissioni.

Art. 5

Compiti del Consiglio

Il Consiglio è un organo consultivo che interviene, su richiesta del Presidente dell'Ente promotore, con pareri non vincolanti inerenti la gestione dell'Albo e la definizione delle regole che ne disciplinano il funzionamento.

Al Consiglio compete inoltre la valutazione degli elementi di informazione relativi ai casi di decadenza di cui al successivo art. 8, sentito il parere obbligatorio del Collegio dei Probiviri.

Art. 6

Il Collegio dei Probiviri

La definizione di ogni eventuale controversia tra gli iscritti o tra un iscritto e l'Albo è obbligatoriamente esercitata da un Collegio dei Probiviri nominato dall'Istituto UNINTESS e composto da tre membri effettivi, che possono essere anche non iscritti all'Albo ma in ogni caso devono essere esperti in materia giuridica. Essi durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

Possono essere nominati due membri supplenti. Ove nominati, nel caso di cessazione dalla carica di un membro effettivo, per qualsiasi causa, subentra il supplente più anziano.

Art. 7

Compiti del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, oltre a svolgere le funzioni di magistratura interna può rilasciare pareri su richiesta dell'Istituto UNINTESS e del Consiglio dell'Albo in questioni concernenti l'Albo.

La sede del Collegio dei Probiviri è, di regola, presso la sede dell'Istituto UNINTESS, ferma la facoltà di riunione in altre sedi da concordare.

Una volta investito della trattazione di una controversia, il Collegio dei Probiviri procede alla convocazione delle parti interessate e, se la natura della controversia lo consente, procede ad un tentativo di conciliazione della controversia. Se il tentativo di conciliazione riesce, viene redatto un verbale contenente i termini dell'accordo o della soluzione

concordata tra le parti e viene trasmesso al Presidente dell'Istituto UNINTESS e al Consiglio dell'Albo.

Se il tentativo di conciliazione ha esito negativo o non viene svolto, il Collegio dei Probiviri ascolta le parti personalmente o a mezzo dei loro rappresentanti ed assegna alle medesime parti dei termini idonei per la produzione di documentazione o il deposito di scritti difensivi; può altresì raccogliere le necessarie informazioni richiedendole alle strutture dell'Istituto UNINTESS o a terzi.

Il Collegio dei Probiviri si pronunzia entro 60 (sessanta) giorni dalla sua prima riunione. Tale termine può essere prorogato una sola volta per motivate ragioni che vanno comunicate alle parti ed al Presidente dell'Istituto UNINTESS.

La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile e definitiva.

Art. 8

Simbolo

L'Albo ha un proprio simbolo raffigurante il simbolo della bilancia, in colore blu, che simboleggia la giustizia, su cui è sovrapposto il simbolo della psicologia, in colore azzurro, circondato da due cerchi concentrici con doppia linea di colorazione blu. All'interno della fascia creata dai due cerchi è presente la scritta in maiuscolo: "ALBO NAZIONALE CRIMINOLOGI" tra due stelle a cinque punte di colore blu e contrapposta sul fondo la scritta "UNINTESS".

Art. 9

Requisiti di ammissione

Possono iscriversi all'Albo coloro che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti e ne facciano domanda:

- Abbiamo frequentato una specializzazione in criminologia dopo aver conseguito una laurea in psicologia, sociologia, giurisprudenza, scienze politiche e discipline affini;
- Abbiamo conseguito la specializzazione in psichiatria, possedendo la laurea in medicina
- Abbiamo svolto, a vario titolo, attività di ricerca e di consulenza in materia di criminalità e di controllo sociale, per almeno due anni.

Art. 10

Domanda di ammissione

Coloro che desiderano essere ammessi all'Albo debbono presentare apposita istanza, corredata dal proprio curriculum vitae et studiorum.

La Presidenza dell'Ente promotore, se necessario previa consultazione del Consiglio dell'Albo e/o del Collegio dei Probiviri, provvede alla valutazione delle istanze e delibera sull'eventuale ammissione.

Avverso eventuali delibere di non ammissione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 10 (dieci) giorni dalla notizia della non ammissione.

Art. 11

Motivi di Decadenza

L'Ente promotore, se necessario, previa consultazione del Consiglio dell'Albo e/o del Collegio dei Probiviri, può deliberare in qualsiasi momento la decadenza di un iscritto all'Albo, in uno dei seguenti casi:

- Dichiarazioni mendaci attestanti falsamente il possesso dei requisiti necessari per ottenere l'ammissione all'Albo;
- Comportamenti ritenuti lesivi dell'immagine dell'Ente promotore, dell'Albo o dei suoi organismi;
- Perdita dei requisiti di onorabilità, a seguito di condanna passata in giudicato, per reati di natura infamante.

Art. 12

Quota di iscrizione

Coloro che vengono ammessi all'Albo sono tenuti a versare una quota "una tantum", nella misura deliberata dall'Ente promotore.

Non sono previste quote annuali, successive alla quota di ingresso.

Art. 13
Controversie

In caso di controversie circa l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ovvero di esclusione dall'Albo, gli aspiranti all'iscrizione all'Albo e gli iscritti si obbligano a fare ricorso al Collegio dei Probiviri entro 10 (dieci) giorni dall'insorgere della controversia.

La domanda al Collegio dei Probiviri deve contenere la esposizione delle ragioni e pervenire alla sede dell'organo entro il termine anzidetto, debitamente corredata della eventuale documentazione.

Il Collegio dei Probiviri provvede alla eventuale conciliazione o alla decisione secondo quanto previsto al precedente articolo 7.

Art. 14
Rinvio

Per quanto qui non previsto, sono applicabili le norme del Codice Civile, ferma la natura privata dell'Albo.